



Giunte e Commissioni

RESOCONTO STENOGRAFICO

n. 38

11^a COMMISSIONE PERMANENTE (Lavoro, previdenza sociale)

DISEGNI DI LEGGE IN SEDE DELIBERANTE

298^a seduta: martedì 17 aprile 2012

Presidenza del presidente GIULIANO

I N D I C E**DISEGNI DI LEGGE IN SEDE DELIBERANTE**

(3233) Deputato MOFFA ed altri. – Norme per promuovere l'equità retributiva nel lavoro giornalistico, approvato dalla Camera dei deputati

(2429) LANNUTTI ed altri. – Norme per promuovere l'equità retributiva e la regolarizzazione contrattuale nel lavoro giornalistico

(Discussione congiunta e rinvio)

PRESIDENTE, <i>relatore</i>	Pag. 3, 9, 12
* BLAZINA (PD)	11
BRUNO (Per il Terzo Polo:ApI-FLI)	10
CASTRO (PdL)	7
MARTONE, <i>vice ministro del lavoro e delle politiche sociali</i>	12

N.B. L'asterisco accanto al nome riportato nell'indice della seduta indica che gli interventi sono stati rivisti dagli oratori

Sigle dei Gruppi parlamentari: Coesione Nazionale (Grande Sud-Sì Sindaci-Popolari d'Italia Domani-Il Buongoverno-Fare Italia): CN:GS-SI-PID-IB-FI; Italia dei Valori: IdV; Il Popolo della Libertà: PdL; Lega Nord Padania: LNP; Partito Democratico: PD; Per il Terzo Polo (ApI-FLI): Per il Terzo Polo:ApI-FLI; Unione di Centro, SVP e Autonomie (Union Valdôtaine, MAIE, Verso Nord, Movimento Repubblicani Europei, Partito Liberale Italiano, Partito Socialista Italiano): UDC-SVP-AUT:UV-MAIE-VN-MRE-PLI-PSI; Misto: Misto; Misto-MPA-Movimento per le Autonomie-Alleati per il Sud: Misto-MPA-AS; Misto-Partecipazione Democratica: Misto-ParDem; Misto-Partito Repubblicano Italiano: Misto-P.R.I.

Interviene il vice ministro del lavoro e delle politiche sociali Martone.

I lavori hanno inizio alle ore 15,15.

DISEGNI DI LEGGE IN SEDE DELIBERANTE

(3233) Deputato MOFFA ed altri. – Norme per promuovere l'equità retributiva nel lavoro giornalistico, approvato dalla Camera dei deputati

(2429) LANNUTTI ed altri. – Norme per promuovere l'equità retributiva e la regolarizzazione contrattuale nel lavoro giornalistico

(Discussione congiunta e rinvio)

PRESIDENTE, *relatore*. L'ordine del giorno reca la discussione congiunta dei disegni di legge nn. 3233 e 2429, sui quali riferisco in qualità di relatore.

Come ricorderete, sull'argomento abbiamo svolto un'indagine conoscitiva che ha fornito dati di grande interesse ai fini dei disegni di legge in esame, che tende sostanzialmente a porre in essere quei principi di compenso equo fissati dall'articolo 36 della Costituzione e poi riversati nel corrispondente articolo del codice civile.

Fu un'indagine conoscitiva di grande interesse in quanto sostanzialmente rivelò il grande disagio della categoria, in modo particolare dei giornalisti cosiddetti *free lance* o coloro i quali lavoravano alle dipendenze sostanzialmente di testate giornalistiche o di testate televisive con contratti che, pur avendo la natura e la sostanza di un rapporto di lavoro subordinato, erano però inquadrati in rapporti tali da escludere un rapporto di dipendenza, un rapporto gerarchico, con tutte le caratteristiche proprie di tale rapporto.

Il disegno di legge n. 3233, recante «Norme per promuovere l'equità retributiva nel lavoro giornalistico», approvato in sede legislativa dalla Commissione cultura della Camera dei deputati, introduce norme volte a promuovere l'equità retributiva nel lavoro giornalistico, con riferimento alle retribuzioni dei giornalisti iscritti all'albo, di cui all'articolo 27 della legge n. 69 del 1963, titolari di un rapporto di lavoro non subordinato nei quotidiani e nei periodici, anche telematici, nelle agenzie di stampa e nelle emittenti radiotelevisive (i cosiddetti *free lance*).

Sul tema, si ricorda che la Commissione – come già ho avuto modo di dire nell'introduzione – ha svolto un'indagine conoscitiva, volta a conoscere l'inquadramento economico e normativo degli operatori del settore, ascoltando rappresentanti della FIEG (Federazione italiana editori giornali), FNSI (Federazione nazionale della stampa italiana), delle orga-

nizzazioni sindacali e dell'INPGI (Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani).

Il dato allarmante che è emerso nel corso dell'indagine ha riguardato principalmente le cifre delle forme di contratto autonomo atipico: contratti di collaborazione coordinata e continuativa, partite IVA spesso monomandatari, collaborazioni occasionali, cessione di diritto d'autore. Su un numero di 94.865 iscritti (professionisti e pubblicisti) dell'albo dei giornalisti, solo il 19,57 per cento fruisce di un contratto di lavoro subordinato (una percentuale palesemente inferiore rispetto alla realtà di quel mondo, che getta una luce che non voglio definire inquietante – perché l'aggettivo è abusato – ma non favorevole su questo tipo di contratto).

In linee generali, la retribuzione del lavoro dei giornalisti con contratto di lavoro subordinato è regolata dal contratto collettivo nazionale (CCNL del 26 marzo 2009, valido per il periodo 1° aprile 2009-31 marzo 2013); con l'accordo del 13 luglio 2011 si è proceduto al rinnovo della parte economica del CCNL giornalistico per il biennio 1° aprile 2011-31 marzo 2013.

Per quanto attiene, invece, alle prestazioni professionali autonome dei giornalisti titolari di un rapporto di lavoro non subordinato (e, quindi, non regolate dal contratto collettivo nazionale), l'ultimo tariffario (Compensi minimi per le prestazioni professionali giornalistiche nei quotidiani, nei periodici, anche telematici, nelle agenzie di stampa e nelle emittenti radio-televisive) che definisce i compensi minimi in relazione alle diverse tipologie di attività prestate (notizia, articolo, servizio, fotografia, collaborazione, eccetera), è stato adottato con la delibera dell'ordine nazionale dei giornalisti n. 101 del 20 dicembre 2006 (quindi è sostanzialmente molto datato).

Le ricerche compiute dal Consiglio nazionale dell'ordine dei giornalisti (CNOG) e dalle istituzioni rappresentative della categoria hanno posto in drammatica evidenza l'esiguità dei compensi erogati per le collaborazioni giornalistiche di tipo autonomo, con compensi di 1,03 euro e con tempi di pagamento superiori addirittura all'anno.

La platea dei giornalisti potenzialmente coinvolta dalle disposizioni del provvedimento in esame è costituita dagli iscritti alla gestione separata dell'INPGI. Dal bilancio INPGI 2010 risultano iscritti a tale gestione 26.797 giornalisti, di cui 15.585 liberi professionisti, 11.212 CO.CO.CO. e 4.134 titolari di una doppia qualifica. Il 55 per cento degli iscritti inoltre ha dichiarato nel 2009 redditi annui al di sotto dei 5.000 euro (quindi siamo ampiamente nella soglia di povertà).

Passando all'esame del disegno di legge, che si compone di quattro articoli, si definisce all'articolo 1 la necessità di promuovere l'equità retributiva di un trattamento economico, per i giornalisti iscritti all'albo senza un contratto di lavoro subordinato, proporzionato alla quantità e alla qualità del lavoro svolto, in coerenza con i corrispondenti trattamenti in favore dei giornalisti titolari di un rapporto di lavoro subordinato.

L'articolo 2 istituisce, presso il Dipartimento per l'informazione e l'editoria della Presidenza del Consiglio dei ministri, la Commissione

per la valutazione dell'equità retributiva del lavoro giornalistico. La Commissione è composta di quattro membri, di cui uno designato dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali, con funzioni di presidente, uno designato dal Ministro dello sviluppo economico, uno designato dal Consiglio nazionale dell'ordine dei giornalisti e uno designato dalla Federazione nazionale stampa italiana. In questo elenco, manca qualche soggetto che forse sarebbe utile fosse presente; mi viene in mente la Federazione italiana degli editori dei giornali che ovviamente, essendo quella più interessata alla corresponsione del compenso, sarebbe opportuno fosse inclusa nell'elenco di questa Commissione. Entro tre mesi dal suo insediamento la Commissione definisce i requisiti minimi di equità retributiva dei giornalisti iscritti all'albo. I requisiti minimi sono adottati con successivo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanarsi entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge.

Si osserva che l'adozione del DPCM (due mesi dall'entrata in vigore della legge) precede il termine assegnato alla Commissione chiamata a definire i requisiti minimi, che ha a disposizione tre mesi dalla data del suo insediamento. Occorre pertanto prevedere un termine più ampio di tre mesi per l'adozione del DPCM.

Il comma 3 dell'articolo 2, infine, demanda alla Commissione il compito di redigere un elenco dei datori di lavoro giornalistico che garantiscono il rispetto dei requisiti minimi stabiliti ai sensi del comma 2, valutate le politiche retributive dei quotidiani, dei periodici, anche telematici, delle agenzie di stampa e delle emittenti radiotelevisive. Mi sembra questo un comma quanto mai qualificante in quanto ci dà una panoramica con l'indicazione delle testate, sia giornalistiche che televisive, che garantiscono l'applicazione di questi criteri proporzionati all'equità del compenso, che possa essere di garanzia a che queste norme e questi minimi vengano osservati.

Ai sensi dell'articolo 3, l'iscrizione all'elenco dei datori di lavoro giornalisti di cui all'articolo 2 diviene, a decorrere dal 1° gennaio 2012, requisito per l'accesso ai contributi pubblici in favore dell'editoria. Si ricorda che la disciplina dei contributi pubblici all'editoria è stata regolata, in via principale, dalle disposizioni contenute nelle leggi n. 250 del 1990, n. 416 del 1981, n. 67 del 1987 e n. 62 del 2001, nonché da ulteriori norme legislative e regolamentari successivamente intervenute. Da ultimo, l'articolo 44 del decreto-legge n. 112 del 2008 (legge 133 del 2008) ha previsto l'emanazione di misure di semplificazione e riordino della disciplina di erogazione dei contributi all'editoria, da attuare con regolamento di delegificazione, indicando fra i requisiti per accedere ai contributi la prova dell'effettiva distribuzione e messa in vendita della testata e l'adeguata valorizzazione dell'occupazione professionale.

È stato quindi successivamente emanato il DPR n. 223 del 2010, che prevede all'articolo 20 che il Dipartimento per l'informazione e l'editoria della Presidenza del Consiglio richiede agli enti previdenziali competenti la certificazione comprovante la regolarità contributiva per le imprese che abbiano presentato domanda per accedere ai contributi. Inoltre, si prevede

che le imprese rimaste soccombenti, con sentenza passata in giudicato, a seguito di ricorsi giurisdizionali in materia di adempimenti previdenziali, non possono percepire contributi fino alla completa esecuzione della sentenza medesima, certificata dagli enti previdenziali interessati.

Considerato che la possibilità di accedere ai contributi statali previsti per il settore è subordinata all'iscrizione nell'elenco di cui all'articolo 2, che presumibilmente verrà redatto almeno tre mesi dopo l'entrata in vigore della presente legge, si suggerisce di modificare la data indicata all'articolo 3, che è antecedente alla data di entrata in vigore della stessa legge (è una discrasia che va evidentemente corretta).

L'articolo 4 prevede che dall'attuazione della legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, la cosiddetta invarianza finanziaria.

Anche il disegno di legge n. 2429, d'iniziativa dei senatori Lannutti ed altri, introduce norme volte a promuovere l'equità retributiva nel lavoro giornalistico, con riferimento alle retribuzioni dei giornalisti iscritti all'albo titolari di un rapporto di lavoro non subordinato.

Pur analogo nelle finalità, il disegno di legge in titolo si distingue, per alcuni aspetti, dal testo approvato sul tema dalla Commissione cultura della Camera dei deputati ed all'esame della nostra Commissione (Atto Senato n. 3233).

Il comma 1 dell'articolo 1 individua in maniera più puntuale la platea soggettiva di beneficiari della riforma, specificando che i giornalisti iscritti all'albo e titolari di rapporto di lavoro non subordinato saranno interessati dalla nuova normativa in tema di equità retributiva, purché quella giornalistica costituisca: «l'attività professionale esclusiva o, quantomeno, prevalente». A tale proposito, nel caso in cui si intendesse inserire questa precisazione – che a me pare quanto mai opportuna – sarebbe sufficiente, a mio avviso, specificare l'aggettivo «prevalente», essendo l'altra ipotesi – quella cioè dell'esclusività – evidentemente pleonastica rispetto alla soglia minima rappresentata, appunto, dalla prevalenza.

Al comma 3 del medesimo articolo 1 è inserita una disposizione volta a favorire la regolarizzazione contrattuale dei giornalisti: da un lato, si dispone che i soggetti che collaborano con imprese editoriali di quotidiani, periodici, anche telematici, con le agenzie di stampa e con le emittenti radiotelevisive, devono essere dalle stesse regolarmente assunti almeno con contratto di collaborazione coordinata e continuativa, stipulato ai sensi della normativa vigente. In ogni caso, è poi previsto che ciascun ordine regionale territorialmente competente provveda d'ufficio all'iscrizione nel registro dei praticanti dei collaboratori titolari di un rapporto di lavoro non subordinato nei quotidiani, nei periodici, anche telematici, nelle agenzie di stampa e nelle emittenti radiotelevisive, che quotidianamente redigono articoli o effettuano servizi che rappresentino a tutti gli effetti attività professionale di tipo giornalistico, provvedendo altresì a segnalarne l'iscrizione all'INPGI (Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani).

L'articolo 2 si discosta significativamente dalla corrispondente disposizione approvata dalla Camera dei deputati, poiché non si prevede l'istituzione di alcuna Commissione mista *ad hoc*, bensì se ne demandano le competenze direttamente alle organizzazioni interessate, senza la previsione di alcun onere – neppure eventuale – per la finanza pubblica.

Il comma 1 assegna, infatti, la competenza in tema di definizione dei requisiti minimi di equità contributiva direttamente al Consiglio nazionale dell'ordine dei giornalisti (CNOG), in collaborazione con gli ordini regionali e previa intesa con l'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani. Lo stesso CNOG, insieme alla FNSI (Federazione nazionale della stampa italiana), dovrà invece provvedere, ai sensi del comma 2, alla redazione di un elenco dei datori di lavoro giornalistico che garantiscono il rispetto dei requisiti minimi di equità retributiva.

È evidente che, in previsione della differente competenza nella redazione degli elenchi dei datori di lavoro giornalistico, di cui all'articolo 2, comma 2, assume un diverso rilievo anche la disposizione che individua l'iscrizione a detto elenco quale requisito necessario per accedere a qualsiasi contributo pubblico in favore dell'editoria di cui all'articolo 3. In proposito il testo in esame, rispetto all'articolato approvato dalla Camera dei deputati, aggiunge quale requisito all'accesso dei contributi in parola il possesso, da parte dei datori di lavoro, del documento unico di regolarità contributiva (DURC).

Considerato che il disegno di legge n. 3233 ha già avuto l'approvazione di un ramo del Parlamento, propongo di adottarlo come testo base. Non essendovi osservazioni, così rimane stabilito.

Dichiaro aperta la discussione generale.

CASTRO (*PdL*). Signor Presidente, la ringrazio per la sua puntuale relazione.

È evidente che per un disegno di legge che si appella all'equità retributiva sarebbe «eccentrico» – come lei ha lucidamente osservato – violare l'equità della rappresentanza, non prevedendo che anche la Federazione Italiana Editori Giornali (FIEG) possa esprimere uno dei membri della commissione. Formulo quindi un auspicio in questo senso.

Ho tuttavia qualche dubbio in merito al provvedimento in esame, che mi permetto di sottoporre alla sua attenzione, signor Presidente, e a quella dei colleghi.

Comincio col dire che la stessa espressione «equità retributiva» presenta un tasso di ambiguità insidioso, dal momento che sembrerebbe doversi assumere, fin dalla definizione semantica, che si stia pacificamente parlando di rapporti che, al di là del loro inquadramento nominale, sono a tutti gli effetti rapporti di lavoro subordinato. A questo punto – e mi rivolgo in particolare al vice ministro Martone – visto che ci stiamo occupando non accidentalmente di una riforma del mercato del lavoro che dedica capitoli significativi alla regolarizzazione, in molti casi forzosa, di rapporti di lavoro parasubordinati, mi chiedo che cosa accadrebbe ove si accertasse che siamo di fronte ad una condizione di lavoro giornalistico

subordinato, fittiziamente, se non fraudolentemente, inquadrato in modo diverso, ma per il quale si ritiene comunque di dover applicare un trattamento retributivo omogeneo. Proprio partendo da questa considerazione, farò poi un'osservazione rispetto a quella che potremo chiamare la «*exit strategy*» per uscire da una simile situazione.

Un punto che mi sembra particolarmente delicato è poi quello di chiarire quali sono i minimi che la commissione stabilisce, dovendolo fare in coerenza con i trattamenti previsti dalla contrattazione collettiva nazionale di categoria. Si tratta cioè di capire se, come si è visto già in altri casi, la commissione farà il suo mestiere stabilendo una quota percentuale (prevedendo, ad esempio, che l'80 per cento è il minimo). O forse, quando si parla di agire «in coerenza», si intende piuttosto far riferimento ad una mera traslazione coattiva di quanto già previsto?

Del resto, secondo tutta la giurisprudenza italiana – e torno a guardare il professor Martone – l'articolo 36 della Costituzione si interpreta individuando i requisiti costituzionalmente necessari della retribuzione (proporzionata alla quantità e qualità del lavoro e in ogni caso sufficiente ad assicurare al lavoratore e alla famiglia un'esistenza libera e dignitosa) con i minimi stabiliti nei contratti. Ma allora delle due l'una: o questi minimi sono riferiti, di fatto, ad un contratto di lavoro subordinato, e allora «coerenza» vuol dire estensione dei minimi già previsti dalla contrattazione nazionale, oppure, in caso contrario, si verserebbe in un'evidente aporia sistematica.

Un altro dubbio che ho riguarda la formulazione usata al comma 3, dove si dice: «valutate le politiche retributive». Si tratta di un'espressione tecnicamente precisissima, che esige l'anticipazione dei comportamenti aziendali, la loro trasparenza e la verificabilità della congruità tra le dichiarazioni e l'implementazione; diversamente si dovrebbe parlare, infatti, di prassi retributive, ma si tratta di due cose profondamente diverse.

Nel momento in cui si parla di politiche retributive, si dovrebbe anche prevedere come obbligatoria – ma non lo vedo scritto da nessuna parte – per le aziende oggetto dell'indagine e della successiva determinazione della commissione, l'adozione di previe «*compensation policies*» trasparentemente rese note, perché altrimenti non saremmo in presenza di politiche retributive, ma di prassi retributive, che evidentemente vengono valutate *a posteriori* e che sono semplicemente il risultato della media aritmetica dei comportamenti adottati sul piano di fatto.

Ma allora nasce un'altra aporia logica. Se il compito della istituenda commissione è quello di valutare la coerenza tra quanto astrattamente stabilito nella contrattazione e quanto praticamente applicato nei comportamenti quotidiani delle aziende di questo tipo, c'è da chiedersi allora che cosa debba intendersi per «coerenza». Forse si deve pensare che torni ad operare quel meccanismo per cui, stabilito 100 nel contratto e constatato poi 10 nell'applicazione – in base ai dati che lei, Presidente, limpida-mente riportava – la coerenza è la metà di 110 (55), secondo la regola aurea della contrattazione sindacale?

L'ultimo dubbio è quello che anticipavo prima e riguarda la cosiddetta *exit strategy*. È evidente che, se sono vere come sono le acquisizioni della nostra indagine, dovremmo intercettare una condizione di larghissima inadeguatezza dei trattamenti effettivamente praticati rispetto a quelli che dovrebbero essere invece attuati.

Se ciò fosse vero e la commissione si limitasse all'imposizione coattiva di trattamenti economicamente molto più elevati rispetto a quelli effettivamente praticati da aziende di cui è nota la gracilità della struttura di conto economico, dovremmo forse immaginare che l'effetto principale del nostro intervento sia una drammatica regressione occupazionale in questo settore? E potremo noi farci carico, con un'azione moralmente ineccepibile, di aver generato una condizione di perdita di tenuta occupazionale in un settore cruciale? Se così fosse, e probabilmente così è, allora non sarebbe il caso (visto che comunque ci dobbiamo mettere mano, perché lei ha già rilevato alcuni elementi di fallacia tecnica inesorabili) di prendere in considerazione il fatto che dovremmo immaginare un percorso progressivo, attribuendone magari la determinazione alla medesima commissione? L'esperienza dei *call center* in qualche modo è stata chiara in questa direzione.

Se oggi gran parte di queste condizioni di parasubordinazione dovessero essere caducate per effetto dell'impossibilità di adeguarsi prontamente, per la struttura dei costi delle imprese presso le quali queste persone operano, alle coattive indicazioni della commissione, non sarebbe meglio prevedere un periodo di tempo - 24 o 36 mesi - in cui progressivamente allineare i trattamenti di fatto ai trattamenti teorici? Oppure non si potrebbe pensare di dare luogo alla contrattazione sindacale? A fronte di un'accertata situazione di disallineamento tra prassi e diritto-dovere, non sarebbe il caso di prevedere che fosse la contrattazione a regolare, anche in riferimento a circostanze organizzativamente e competitivamente molto diverse? La «Sentinella del Canavese» non è il «Corriere della Sera»!

Credo che se ancora una volta, con un approccio un po' astratto e quasi ideologico, assumessimo di omologare le condizioni praticate dai grandi quotidiani nazionali ad alcune peraltro meritorie e pregevoli iniziative editoriali locali, espressione proprio di un sapere comunitario bello e vivace, ho l'impressione che (come voi sapete, sono teoricamente un nemico dei doppi mercati del lavoro) non si possono non vedere delle evidenti realtà profondamente diverse tra di loro; sarebbe un atto di improprietà gestionale il voler dimenticare le differenze.

Ribadito che comunque dobbiamo mettere mano al testo per la necessità di riparare agli errori tecnici contenuti guarda caso nel prodotto della Camera, ho l'impressione che potremmo approfittarne anche per migliorarlo. Sarebbe un'occasione interessante per noi poter lavorare più compiutamente su un provvedimento che mi sembra in taluni tratti claudicante.

PRESIDENTE, *relatore*. La ringrazio, senatore Castro, anche per gli spunti che ha dato alla discussione. Indubbiamente i rilievi che lei ha

mosso e le osservazioni che ha fatto sono di grande interesse, quindi sono d'accordo che bisogna approfittare della necessità di adeguare il testo rispetto alle scadenze temporali anche con alcune considerazioni di merito che necessitano di grande attenzione.

BRUNO (*Per il Terzo Polo:ApI-FLI*). Presidente, le chiedo scusa se abuserò di qualche minuto della sua pazienza e di quella dei commissari, ma credo che il provvedimento in esame si muova su faglie che presentano un grado di approfondimento a mio avviso non del tutto chiaro. Anzi, mi permetto di sollecitare la Commissione chiedendo se non sia il caso di audire anche altri soggetti che saranno poi concretamente coinvolti nella vicenda più complessiva. Penso, per esempio, alla Federazione italiana piccoli editori di giornali, che verranno indubbiamente coinvolti in vicende di questa natura. È una vicenda che presenta delle peculiarità, alcune già sottolineate dall'ottimo senatore Castro, altre magari proverò ad illustrarle io brevemente, scusandomi per l'estemporaneità dell'intervento.

Innanzitutto, sostanzialmente si ipotizza, anche per chi svolge la funzione di giornalista o addirittura di pubblicista come forma di lavoro autonomo, l'introduzione di un riferimento tariffario, una sorta di tariffa minima, mentre per il resto del mondo delle professioni autonome l'orientamento non è proprio questo.

Per quanto concerne la commissione (Presidente, mi permetto di suggerire un approfondimento sia alla sua impostazione che a quella del senatore Castro), dovremmo andare verso una sorta di *authority* terza rispetto ai giornalisti e agli editori. Funziona così, in quanto noi mettiamo a disposizione come Stato, nel suo complesso, un fondo per l'editoria, gestito dalla Presidenza del Consiglio, a tutela della democrazia del nostro Paese e del pluralismo dell'informazione. Ci manca solo che una parte che fa un contratto nazionale con un'altra parte sieda in quella sede e decida se il pluralismo dell'informazione e le risorse che servono al pluralismo dell'informazione vanno gestiti in funzione del rispetto del contratto nazionale; è una cosa incredibile quella che avviene. Oppure ci manca che lasciamo che editori e giornalisti facciano un contratto nazionale e poi però, nella destinazione di risorse assegnate al pluralismo democratico e dell'informazione del nostro Paese, si risiedono, magari con qualche Ministro che non ha nemmeno la responsabilità diretta di quel fondo, a decidere come si ripartisce, se sono state rispettate le regole date.

Secondo me, anche se volessimo seguire questo tipo d'impostazione, ci vuole qualcuno che sia terzo rispetto alle parti che si confrontano, anche andando a verificare se sono state rispettate alcune norme; norme che oggettivamente sono un *unicum*.

A memoria – mi aiuterete voi che avete molta più esperienza di me – non mi risulta che per nessuna delle professioni autonome venga introdotta una tipologia di questa natura; a memoria non ricordo di averla mai sentita inserita per nessun'altra professione, facendo anche riferimento a quello che giustamente veniva detto poc'anzi. Ci sono figure e figure.

Certo, anch'io come voi apro la mattina almeno due o tre quotidiani che in qualche modo influenzano la discussione politica, influenzano il futuro del Paese, influenzano le sorti dei Governi e delle maggioranze. Penso che come me voi sappiate che molte di quelle firme dalle quali noi attingiamo quotidianamente, che orientano l'opinione pubblica e anche il nostro operato, alcune di queste sono degli ottimi giornalisti, messi in pensione da quelle grandi testate, che svolgono un lavoro autonomo continuando a scrivere per quelle testate, perché la politica editoriale ha portato a riuscire a incastrare gli interessi.

Questo è un conto; ma immaginate quei giornali locali, provinciali, intraprovinciali, regionali, che invece si mantengono non perché in grado di portare alla discussione delle loro comunità le grandi questioni nazionali, ma perché informano sui fatti locali, sui piccoli corrispondenti delle piccole realtà, dei piccoli Comuni del nostro Paese; immaginate se bisogna parametrare quel corrispondente al giornalista professionista.

Anch'io conosco quei dati, Presidente; per carità, devo dire che l'ordine, per il modo in cui si diventa giornalista o pubblicitista (basterebbe espungere tanti miei colleghi che fanno politica di professione), si ridurrebbe di molto. È ovviamente un'esagerazione per dire che, iscritti all'ordine, restano 96.000 individui che svolgono la professione di giornalista o di pubblicitista. Una buona parte di persone iscritte a quell'ordine svolge in maniera onorabilissima tutt'altre professioni, tutt'altre attività; poi, siccome sono brillati e molto più capaci di me, oltre a svolgere la funzione di professori universitari o di ingegneri e interessarsi di politica, si sono in qualche modo impegnate anche nel campo del giornalismo. Quindi quei dati che lei cita – come sa – vanno epurati.

Che facciamo allora? Se troviamo un partito politico che utilizza nei propri uffici stampa qualche giornalista che svolge la professione autonoma, non parametrata per quantità e qualità al contratto nazionale, interrompiamo il contributo al partito politico? Questo, a mio avviso, scatenerebbe una questione che penso vada quantomeno approfondita, perché i termini complessivi, anche della definizione all'interno di questa normativa, a mio avviso si prestano a molte perplessità.

Signor Presidente, sono convinto che non faremmo un buon servizio, se approvassimo questa norma così com'è, per non parlare poi del fatto che da domani le aule giudiziarie sarebbero piene di altre questioni che a mio avviso, invece, noi potremmo regolamentare meglio, se solo questo provvedimento venisse meglio approfondito e l'argomento venisse trattato con la sensibilità che richiede.

BLAZINA (PD). Signor Presidente, intervengo solo per dire che anche noi del Gruppo del Partito Democratico conveniamo sulla necessità di approfondire il tema.

D'altra parte, dall'indagine che abbiamo svolto in questa sede viene evidenziata l'esigenza di regolamentare il tema delle retribuzioni nel settore dell'editoria, che in questo momento, tra l'altro, è al centro del dibattito, visto che negli ultimi anni sono stati notevolmente ridotti i fondi per

l'editoria e che con il cosiddetto decreto salva-Italia, come sappiamo, dal 2014 i fondi pubblici non sono più previsti. Stiamo parlando, quindi, di un settore che ha la necessità di essere completamente riorganizzato e, in tale ambito, va valutato ovviamente anche il tema che è al centro dei due disegni di legge al nostro esame e cioè l'equità retributiva dei giornalisti.

Anche noi riteniamo, dunque, che valga la pena approfondire e discutere questo tema e, se necessario, come è già emerso dall'odierno dibattito, apportare le necessarie modifiche per fare un intervento che serva, da una parte, a salvaguardare il ruolo di democrazia dei *media* e, dall'altra, a tutelare tanti giovani giornalisti che, com'è emerso dalla nostra indagine, sono fortemente penalizzati e non hanno neppure una prospettiva di futuro.

PRESIDENTE, *relatore*. Ritengo che dai primi interventi in discussione generale siano emerse argomentazioni, suggerimenti e proposte che meritano indubbiamente un approfondimento, anche in relazione al tema delicato che stiamo trattando, che riguarda il lavoro giornalistico e quindi, più in generale, l'informazione e la formazione. Lascerei dunque aperta la discussione generale, per dare modo a tutti di riflettere sulle osservazioni e sugli argomenti che sono stati evidenziati, in attesa dei contributi che potranno essere dati circa eventuali interventi sul testo.

Chiedo al rappresentante del Governo se intende prendere la parola.

MARTONE, *vice ministro del lavoro e delle politiche sociali*. Signor Presidente, intervengo semplicemente per anticipare alla Commissione che anche il Governo presenterà emendamenti al testo in esame.

PRESIDENTE. Rinvio il seguito della discussione congiunta dei disegni di legge in titolo ad altra seduta.

I lavori terminano alle ore 15,55.